

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
SASSARI**

(Direttore Generale dott. Antonio M. Scano)

REGOLAMENTO DEI CONSULTORI FAMILIARI

Regolamento dei consultori familiari

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le norme di organizzazione e funzionamento dei consultori familiari dell'azienda USL n.1 di Sassari ai sensi dell'art. 7, 2° comma della legge regionale 8 marzo 1979 n.8, e in conformità ai principi organizzativi e funzionali introdotti dalla rinnovata normativa sanitaria.

2. Dal momento della sua entrata in vigore il presente regolamento sostituisce il precedente.

Art.2

Configurazione dei consultori familiari nell'azienda

1. Ai sensi dell'art.2, lett. a della legge 29 luglio 1975 n.405 e dell'art.1, 1° comma della legge regionale 8 marzo 1979 n.8 i consultori familiari sono organismi operativi dell'azienda sanitaria; come tali sono atti a realizzare, nell'ambito dei compiti loro assegnati dalla legge, i programmi di intervento socio-sanitari dell'azienda.

2. L'aderenza dell'attività dei singoli consultori familiari ai programmi aziendali è assicurata da un apposito coordinamento dell'intero settore Consultori Familiari.

Art.3

Capo settore consultori familiari

1. Il capo settore consultori familiari è responsabile del coordinamento dei consultori dell'azienda e risponde alla Direzione dell'Azienda dell'andamento complessivo dell'attività del settore, dei risultati raggiunti, della gestione del personale e delle risorse assegnate al settore. In particolare egli:

- a- assicura che l'attività consultoriale corrisponda ai programmi aziendali attraverso l'armonizzazione dei principi di omogeneizzazione e di autonomia dei consultori familiari;
- b- assicura altresì che il funzionamento dei consultori familiari corrisponda alle direttive di organizzazione dei distretti e, a tal fine, collabora con il responsabile del distretto, per la materia di sua competenza;
- c- cura, nell'ambito delle risorse assegnate, la predisposizione del programma annuale per i consultori e provvede a renderne conto con relazione finale di esercizio, avvalendosi del contributo dei coordinatori di area e dei coordinatori di consultorio.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni il capo settore emana direttive per le quali si avvale della collaborazione dei coordinatori di area disciplinare e dei coordinatori di consultorio e li riunisce in via ordinaria almeno con cadenza trimestrale

Art. 4

Funzionamento del consultorio familiare

1. Nel suo funzionamento il consultorio familiare si caratterizza per le attività pluridisciplinari e interdisciplinari e per il metodo di lavoro di gruppo. In questo quadro assumono particolare evidenza le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, sinteticamente

denominate prestazioni socio-sanitarie, le quali, nel loro complesso, assumono ad interesse di elezione il territorio e, attraverso le quali, risaltano gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria dell'azienda

2. Il gruppo di lavoro si distribuisce per aree disciplinari che definiscono le competenze e le responsabilità di ciascun operatore. Le aree disciplinari e gli operatori che vi afferiscono sono:

- a- area ostetrico-ginecologica, cui afferiscono il ginecologo e l'ostetrica;
- b- area pediatrica, cui afferiscono il pediatra e l'assistente sanitario;
- c- area psicologica, cui afferisce lo psicologo;
- d- area sociale, cui afferisce l'assistente sociale.

3. La percorribilità di approcci pluridisciplinari e interdisciplinari consente un dispiegamento di competenze teoriche e pratiche e un'integrazione fra esse corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti, nel territorio di competenza. Pertanto, la natura delle attività e delle prestazioni del servizio consultoriale è connessa a:

- a- le specifiche competenze professionali e ai relativi programmi e progetti di area disciplinare;
- b- il sistema integrato del lavoro di gruppo e i relativi progetti di équipes consultoriali.

4. L'adeguatezza e la funzionalità dell'attività professionale è assicurata da un apposito coordinamento di area disciplinare.

5. La funzionalità del lavoro di équipes è assicurata da un apposito coordinamento di consultorio familiare.

Art. 5

Coordinatore di area disciplinare

1. il coordinatore di area disciplinare è responsabile del coordinamento e dell'indirizzo tecnico-operativo dell'attività degli operatori afferenti a ciascuna area disciplinare dei consultori familiari dell'azienda, tenuta salva l'autonomia professionale di ogni singolo operatore, e risponde al capo settore dell'andamento complessivo dell'area, dei risultati raggiunti, della gestione del personale e delle risorse assegnate all'area. In particolare egli:

- a- assicura che siano temperati gli obiettivi di omogeneizzazione, a livello aziendale, delle attività professionali di area con le specificità locali, promuovendo l'uniformità di indirizzo attraverso il coinvolgimento degli operatori dell'area, che riunisce almeno con cadenza bimestrale;
- b- contribuisce alla predisposizione dei programmi e delle relazioni di settore attraverso la formulazione di programmi e relazioni di area, nell'ambito delle risorse assegnate, e attraverso proposte operative ed organizzative al capo settore;
- c- risponde al capo settore della gestione degli operatori di area, in specie rispetto ad autorizzazioni ed incarichi operativi, ferie, sostituzioni, ecc.

2. Il coordinatore di area disciplinare inoltre rileva e stimola i bisogni formativi e di aggiornamento degli operatori dell'area e, a tal riguardo, inoltra alla dirigenza aziendale gli adeguati ausili, nelle forme di:

- a- apporti sistematici e continuativi di bibliografia, pubblicistica e documentazione scientifica;
- b- frequenza periodica e/o occupazionale di corsi, seminari, convegni di interesse professionale, anche promossi ed organizzati in ambito settoriale e/o aziendale;
- c- cicli di supervisione professionale, su richiesta degli operatori e sulla base di un contratto di supervisione, di cui l'azienda assume la commissione impegnando il supervisore e gli operatori supervisionati.

3. Il coordinatore di area disciplinare si integra, nelle sue funzioni, con i coordinatori dei consultori, e svolge compiti di rappresentanza di area disciplinare sotto la guida del capo settore.

Art. 6
Coordinatore di consultorio

I. Il coordinatore del consultorio risponde dell'integrazione interdisciplinare dell'attività consultoriale, del funzionamento ordinario della struttura e delle risorse ad essa assegnate. In particolare egli:

a- cura lo sviluppo delle attività di gruppo che esaltano l'autonomia consultoriale, contemperandole con gli indirizzi del capo settore relativi alla programmazione aziendale. A tale scopo coinvolge l'équipe consultoriale, che riunisce almeno una volta al mese, e svolge compiti di rappresentanza esterna per tutte le attività d'équipe;

b- collabora col capo settore nella formulazione dei programmi e delle relazioni annuali, stilando quelli relativi alle attività d'équipe, e formula proposte operative ed organizzative;

c- cura l'approvvigionamento dei presidi e del materiale d'uso ordinario e straordinario nelle attività consultoriali; presenta al capo settore o all'ufficio delegato i fabbisogni della struttura; segnala e segue, fino a soluzione, ogni inconveniente che intralci le ordinarie attività e propone, se del caso, rimedi e innovazioni per la razionalizzazione delle risorse assegnate.

Sassari, li

